



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 187/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69431/M** del registro di Segreteria, depositato in data 28 dicembre 2023.

Ad istanza di

I. M. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS e residente OMISSIS, rappresentato da sé medesimo ai sensi dell'art. 157 c.g.c. che ha chiesto di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso la propria abitazione o via P.E.C.: marioierino@pec.it.

CONTRO

1. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Direzione Amministrazione, in persona del Direttore *pro-tempore* Gen. B. Giuseppe Pedullà, con sede in Roma nel Viale Romania n. 45 (PEC: crm26158@pec.carabinieri.it).

2. Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del MEF e dalla dott.ssa Paola Carmeni,

funzionaria del MEF, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai funzionari del MEF in servizio presso la RTS di Palermo, dott. Piera Valeria Civiletti, Michele Faraci, Mariangela Scorsone e Claudia Seccia, elettivamente domiciliato in Palermo in Piazza Marina/Salita Intendenza n. 2, 90133 e presso il seguente domicilio digitale PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udita, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2024, la dott.ssa Claudia Seccia per il MEF.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. I. M. adiva questa Corte per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità, degli atti di cui al decreto 3323/17 (posizione 66661/D) del 25.07.2017 (notificato in data 30.06.2017) e al parere 712732016 del MEF-CVCS del 30.05.2017 che avevano rigettato la domanda di causa di servizio e il beneficio richiesto dell'equo indennizzo.

Il ricorrente rappresentava che, a seguito di cessazione dal servizio per riforma in data 24.11.2015, con verbale modello BL/S n. C 2015/6468 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina-CMO distaccata in Augusta (SR) veniva riconosciuta la patologia "deficit cardiovascolare" ascrivibile alla tabella "A" cat. 8 e la concessione del beneficio "a vita" della pensione privilegiata ordinaria da parte della Sede provinciale di Ragusa dell'INPS.

Lo stesso rappresentava che il suddetto Dipartimento nel verbale modello

BL/B n.7622 del giorno 08 marzo 2016 esaminava le sue due istanze trasmesse dal Comando Legione Carabinieri Sicilia riguardanti le due patologie della “cardiopatia ipertensiva” e del “pregresso episodio di fibrillazione atriale senza reliquati”, quest’ultima patologia riferita ad un avvenimento avvenuto in servizio per cui il richiedente avvalendosi della disposizione di cui al DPR 461/2001 aveva presentato istanza entro mesi 6 dall’evento traumatico avvenuto in Santa Croce Camerina (RG) in data 08.11.2014, con domanda presentata in data 30.01.2015 presso il Comando dei Carabinieri di Ragusa.

Esaminati gli accertamenti diagnostici e strumentali, oltre al ricovero presso l’Ospedale “M.P. Arezzo” di Ragusa, la Commissione Medico Legale di Augusta riteneva tale patologia “non classificabile” alla data del 13.02.2016. L’istante evidenziava che la disciplina di riferimento impone che la Comando/Compagnia da cui dipende il militare, a seguito di evento, deve provvedere a redigere la modulistica relativa al modello “C” per dipendenza da causa di servizio a seguito di lesione traumatica (L. 10 marzo 1952 n. 157 - circ. 192 G.M. 1952) ed inviare il militare per il riconoscimento della patologia presso la Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina anche se è facoltà del militare presentare istanza entro 6 mesi dall’evento.

II. Il ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati.

In primo luogo, deduceva la violazione degli artt. 5, 7 e 11 dPR 461/2001 per eccesso di potere sotto il profilo della carente motivazione e dell’omissione dell’istruttoria procedimentale e della violazione dell’art. 3 legge 241/1990.

Il ricorrente deduceva che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

aveva formulato motivazioni di diniego del tutto generiche sulla base di mere petizioni mediche di principio, non suffragate da una concreta verifica sulla effettiva situazione di servizio dell'interessato, non avendo esaminato l'intera documentazione relativa al servizio prestato dal sottoscritto e utilizzando formule stereotipate e standardizzate che non corrisponderebbero alla realtà.

L'istante evidenziava che nella fattispecie, trattandosi di malattie ("pregresso episodio di fibrillazione atriale senza reliquati") in cui i fattori eziopatogenetici relativi alle condizioni di servizio agivano in maniera lenta e progressiva, sarebbe stata necessaria una valutazione delle condizioni di servizio e delle patologie sviluppate durante l'intera carriera lavorativa del dipendente.

Veniva lamentata anche la violazione degli artt. 5, co. 1 e 7, co. 1 del DPR 461/2001 i quali espressamente prevedono che la documentazione prodotta dall'interessato debba essere prima acquisita dall'Ufficio del Ministero competente ad emettere il provvedimento finale e poi trasmessa al CVCS.

In secondo luogo, il ricorrente deduceva che il CVCS non aveva preso in considerazione la documentazione medica e il rapporto informativo redatto dal Comando della Compagnia Carabinieri di Ragusa in cui si riferiva che l'insorgenza della patologia era avvenuta nello svolgimento del servizio con turno 19,00/01,00 del giorno 08.11.2014 verso le ore 23,20 mentre era in atto un intervento di Polizia Giudiziaria per sedare una rissa, durante la quale il ricorrente si poneva all'inseguimento di un cittadino extracomunitario per identificarlo e procedere al fermo, ma nell'inseguimento a piedi accusava un forte dolore al petto, tanto da non proseguire la corsa. Il sig. I. era

immediatamente soccorso dal Capo equipaggio Brigadiere Capo RAGUSA

Giuseppe e veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di

Ragusa per le cure mediche.

Il ricorrente aggiungeva di avere inoltrato la richiesta di concessione del

beneficio di vittima del dovere di cui alle leggi n. 266/05 e n. 336/1976, al

Ministero dell'interno, il quale emetteva decreto di rigetto con le motivazioni

che, se pur il fatto era accaduto in servizio, non era stata riconosciuta la

patologia con modello "C".

III. Il richiedente rappresentava di avere chiesto alla Direzione di

Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un

riesame del provvedimento di rigetto. In data 01 dicembre 2023 la Direzione

di Amministrazione con lettera 66661/FZ comunicava che non vi erano

ulteriori elementi di riscontro per il riesame.

Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- in accoglimento del ricorso e dei predetti motivi, annullare gli atti

impugnati, previa declaratoria di illegittimità;

- per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute, ai sensi dell'art. 34

co. 1 lett. c) del c.p.a. al riconoscimento del beneficio richiesto;

- emettere ordinanza di accoglimento e riconoscimento della patologia

"pregresso episodio di fibrillazione atriale senza reliquati" al fine di ottenere

il decreto di riconoscimento come accertato dal Dipartimento Militare di

Medicina Legale-Commissione Medica distaccata in Augusta (SR).

II. Con decreto del 9 settembre 2023 veniva fissata l'udienza dell'8 maggio

2024.

In data 8 febbraio 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con memoria depositata in data 4 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'omessa notifica all'Avvocatura dello Stato e l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso perché ritenuto infondato nel fatto e nel diritto.

In via del tutto preliminare, il Ministero evidenziava che la notifica del ricorso al MEF risultava effettuata presso la sede del Dicastero e non presso la sede dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente secondo quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1611/1933.

Si osservava, inoltre, che dal contenuto del ricorso, finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, non si evinceva se il ricorrente avesse presentato istanza all'INPS per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria oppure avesse già in godimento tale trattamento tanto che l'Istituto non era stato neppure evocato in giudizio.

La difesa dell'Amministrazione deduceva che il rapporto pensionistico non è imputabile ad attività posta in essere dal MEF, bensì all'INPS, peraltro non evocato in giudizio, che sulla base dei dati e degli atti acquisiti e trasmessi dal Comando di appartenenza, all'esito dell'istruttoria del procedimento, costituisce l'Autorità deputata ad assumere la determinazione amministrativa regolante il rapporto pensionistico tra le parti in via conclusiva e definitiva e, pertanto, l'INPS era ritenuta parte necessaria considerato che il ricorrente era già cessato dal servizio.

Nel merito, l'Amministrazione ribadiva la correttezza dell'operato del Comitato nella formulazione del parere, il rispetto dell'onere motivazionale e

la omnicomprensiva valutazione di tutte le variabili suscettibili di determinare l'insorgenza della patologia, in quanto all'interno del parere medico si era tenuto conto di tutte le attività svolte dal ricorrente durante il periodo di servizio, ritenendole riconducibili alle normali incombenze istituzionali con esclusione di specifici, gravosi e prolungati disagi.

Sul punto si deduceva che un'attività di servizio, sia pure impegnativa, come quella di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, non poteva comunque essere considerata concausa dell'evento, ove non emerga quel *surplus* di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.

IV. Con memoria depositata in data 17 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Giudice e, nel merito, di rigettare il ricorso poiché ritenuto infondato nel fatto e nel diritto.

Con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rappresentava che la pretesa vantata da parte ricorrente, giacché riguardante esclusivamente il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell'infermità al solo fine dell'ottenimento dell'equo indennizzo, esulerebbe dalla giurisdizione di questa Corte in materia pensionistica, rientrando esclusivamente nel novero della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3, co. 1, e 63, co. 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Sul punto veniva dedotto che il ricorso non aveva introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico in quanto l'istanza presentata dall'interessato in data 30.01.2015 era espressamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini

dell'equo indennizzo, senza alcun riferimento ad un beneficio pensionistico e lo stesso decreto n. 3323/17 avverso non faceva alcun cenno al trattamento pensionistico privilegiato, bensì alla sola dipendenza da causa di servizio e alla consequenziale erogazione dell'equo indennizzo, per cui mancherebbe il nesso teleologico con la pensione privilegiata ordinaria richiesto dalla Corte di cassazione per ritenere sussistente la giurisdizione contabile.

Sempre in via preliminare, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri rilevava l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza degli atti presupposti ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Nel merito, l'Amministrazione datoriale ribadiva la bontà del proprio operato e la correttezza delle valutazioni contenute nel parere del CVCS, rilevando contestualmente la genericità delle censure formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.

Si deduceva che, ai sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 461/2001 il decreto negativo del riconoscimento del beneficio in questione avrebbe natura vincolata, in quanto non potrebbe discostarsi dal previo parere realizzato dal CVCS, unico organo incaricato dalla normativa dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, non potendo di conseguenza l'Amministrazione datoriale discostarsi dal contenuto di tale parere.

In tal senso, quindi, secondo quanto prospettato dall'Amministrazione convenuta, il parere del Comitato di verifica si imporrebbe all'Amministrazione, la quale risulta inoltre legittimata a motivare *per relationem* il provvedimento di diniego anche attraverso un esclusivo richiamo alle valutazioni contenute all'interno del parere medico-legale,

vigendo un obbligo di motivazione più puntuale rispetto al rinvio espresso ai contenuti del parere solo nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di potervi aderire integralmente, eventualità non realizzatasi nel caso in questione.

L'Amministrazione deduceva che il procedimento amministrativo era stato adeguatamente istruito con conformazione agli accertamenti condotti dal CVCS e il parere di quest'ultimo era da ritenere completo, adeguatamente motivato e privo di ogni sorta di contraddizione ed illogicità, essendo espressione di una adeguata ed approfondita analisi della posizione dell'interessato.

Inoltre, si deduceva che nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le cause di servizio può dispiegare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera, anche qualora, nell'esplicitazione eziopatogenetica dell'infermità, esprima un giudizio sulla sua correlazione all'attività di servizio, posto che a quest'ultima spettano soltanto compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all'ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio. Conseguentemente l'Amministrazione poteva, senz'altro, conformarsi al parere del Comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera.

Infine, veniva dedotto che nella nozione di concausa efficiente e

determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia

possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie

condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni

generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che

costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare.

V. Con note di udienza del 6 maggio 2024 parte ricorrente rappresentava che

la controversia non riguardava il trattamento di pensione privilegiata dei

dipendenti pubblici, insistendo nell'accoglimento del ricorso e formulando

richiesta di parere medico-legale.

L'istante rappresentava di essere già titolare di pensione privilegiata

ordinaria concessa dalla sede INPS di Ragusa per altre patologie derivante

da causa di servizio. Il sig. I. evidenziava che il motivo del ricorso era

dovuto al fatto che il Comando Compagnia Carabinieri di Ragusa non aveva

provveduto a compilare il modello C per lesione traumatica né dopo l'evento

né dopo la dimissione dall'Ospedale di Ragusa e che il Comando Generale

non aveva voluto effettuare un riesame sui fatti accaduti in servizio a seguito

di rissa aggravata con l'arresto di cittadini extracomunitari nel comune di

Santa Croce Camerina (RG) con sintomatologia manifestata durante la

rincorsa di uno degli autori della rissa per le vie del suddetto paese, come da

dichiarazione del collega che tralasciava l'intervento operativo, per

accompagnarlo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ragusa.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza che aveva riconosciuto la causa di

servizio relativa alle attività in operazioni di soccorso e di tutela della

pubblica incolumità.

VII. All'udienza dell'8 maggio 2024 il rappresentante del MEF si riportava

alle conclusioni in atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della controversia riguarda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità "pregresso episodio di fibrillazione atriale in atto senza reliquati" e "cardiopatía ipertensiva ecograficamente accertata in atto in buon compenso emodinamico" con impugnazione del decreto n. 3323 del 25.07.2017 del Comando generale dei Carabinieri che non ha riconosciuto tale dipendenza, rigettando la domanda di equo indennizzo sulla base del parere del CVCS del 9.6.2016, anch'esso avverso.

2. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. L'eccezione è fondata per le considerazioni di seguito riportate.

Il ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto di annullare gli atti impugnati per i prospettati vizi di legittimità e di condannare le Amministrazioni convenute al "riconoscimento del beneficio richiesto" ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. c) del c.p.a. secondo cui "In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: ... condanna ... all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio".

Risulta evidente che il ricorrente ha presentato una domanda di annullamento degli atti contestati per i vizi ivi prospettati che non appartiene alla cognizione di questo Giudice contabile.

A tal proposito basta osservare che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del c.p.a. approvato con D.lgs. 104/2010 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in

una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo

Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto all'unico scopo di

accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura con esclusione di

pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascritto

alla Corte dei conti.

Ciò posto sulla domanda di annullamento, con riferimento alla domanda di

risarcimento in forma specifica relativa al riconoscimento della causa di

servizio per le suddette infermità, si osserva che il riconoscimento di tale

nesso eziologico non costituisce un beneficio in sé e per sé ma esso

costituisce un presupposto per l'attribuzione di diversi benefici, fra i quali

l'equo indennizzo e la pensione privilegiata ordinaria, ai sensi dell'art. 12

d.P.R. 461/2001, rubricato "Unicità di accertamento", il quale prevede che

"Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o

lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva

richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Di conseguenza, questa Corte può conoscere della dipendenza dell'infermità

da causa di servizio, anche in costanza di rapporto di lavoro, solo quando

tale domanda è strumentale all'ottenimento della pensione privilegiata come

affermato dalla consolidata giurisprudenza costante della Corte regolatrice

della giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., *ex multis*: ord. nn. 4325/2014 e

21605/2019).

Sulla base del tenore letterale della domanda giudiziale, della richiesta di

annullamento del decreto dell'Arma dei Carabinieri che ha rigettato la

domanda amministrativa di equo indennizzo e delle deduzioni svolte nel

ricorso e nelle note di udienza si deve rilevare che il gravame in esame non

ha introdotto alcun contenzioso giurisdizionale di rilievo pensionistico.

Infatti, la controversia, come esposta nella domanda giudiziale formulata nelle conclusioni del ricorso e come posta negli atti sul piano sostanziale, si riferisce all'accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio senza che venga in rilievo alcuna strumentalità con il trattamento pensionistico privilegiato come affermato espressamente dal ricorrente nelle note di udienza del 6 maggio 2024 secondo cui la controversia non riguarda la pensione privilegiata di cui lo stesso già gode per altre infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Nel caso di specie, quindi, è manifestamente evidente che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio non viene in rilievo quale presupposto per la concessione della pensione privilegiata per cui l'eccezione sollevata dall'Arma dei Carabinieri sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti va accolta.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo.

Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 17, co. 2, c.g.c., qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi alla sede competente del TAR per la Sicilia nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

3. Essendo stato definito il giudizio con una decisione su una questione pregiudiziale, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite come previsto dall'art. 31 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio

	15	
	di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del	
	giudice amministrativo;	
	- compensa integralmente le spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, disponendo che, ai	
	sensi del D.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali	
	trattati si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di	
	pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle	
	parti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.	
	<i>Il Giudice</i>	
	Gaspere Rappa	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 9 maggio 2024	
	Pubblicata 10 maggio 2024 Il Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Giustina Traina	
	(firmato digitalmente)	
	Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si	
	dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti	
	del ricorrente.	
	<i>Il Giudice</i>	
	Gaspere Rappa	
	F.to digitalmente	

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di I. M. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 10 maggio 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)